

**COMUNE DI VILLA-MINOZZO**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**DELIBERAZIONE N. 54**del: **28.12.2024**

Trasmessa il 10/01/2025

al ALBO prot. n. 202

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2025**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5<sup>^</sup> comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **ventotto dicembre duemilaventiquattro** alle ore **10.50** in adunanza straordinaria di I<sup>^</sup> convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2<sup>^</sup> comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

|                      |   |                  |   |
|----------------------|---|------------------|---|
| SASSI Comm. ELIO IVO | P | GASPARI SIMONE   | P |
| PIGOZZI LUCA         | P | MALVOLTI DANIELE | P |
| TOJALLI DEA          | P | GASPARI LORIS    | P |
| COLI ALESSIA         | P | CORIANI MARCO    | P |
| UGOLOTTI VANESSA     | A |                  |   |
| RONDINI CLORINDA     | P |                  |   |
| RABACCHI DANTE       | P |                  |   |
| FERRARI CLAUDIO      | P |                  |   |
| ROMITI MARCELLO      | P |                  |   |

Totale presenti **12**

Totale assenti **1**

Assiste il Vice Segretario Sig. **DOTT. ENRICO POLLASTRI**

Il Sig. **COMM. ELIO IVO SASSI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori: Coli Alessia, Pigozzi Luca, Gaspari Simone

Assessori esterni presenti: Giorgini Patrizia e Cecchelani Giorgio Giovanni

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

*Illustra il Sindaco.*

*Interviene il consigliere Daniele Malvolti il quale auspica una diminuzione delle aliquote.*

*Il Sindaco risponde che non è possibile per fattori esterni e ritiene sia già un successo mantenere le aliquote inalterate anche grazie al fatto che l'Amministrazione non ha contratto mutui.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- la legge di Bilancio n. 160/2019 che all'articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, "ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari); l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n.36 del 28/07/2020;
- l'art. 53 c. 16 della Legge 388/2000 che prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un ordine temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- i programmi di spesa indicati nello schema del Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con delibera di Giunta comunale n. 87 del 14/11/2024, nonché l'adozione del Dups 2025-2027 approvato con delibera di Consiglio comunale n. 39 del 14/11/2024;

**VISTO** il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**RICHIAMATA** la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

**VISTI** inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

**RICHIAMATI** inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;
- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

**TENUTO CONTO** specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che “il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9”;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741, così come modificato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.209 del 13/10/2022 in cui viene disposto che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- le fattispecie assimilate per legge all’abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

**VISTO** l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

**CONSIDERATO** che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento e come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l’anno 2025 la pressione fiscale del prelievo tributario IMU;

**RITENUTO**, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2025 come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”

**VISTI:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere del Revisore ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato.

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 12   |
| Voti favorevoli                | n. 8  |
| Voti contrari                  | nessuno   |
| Astenuti                       | n. 4 (Gaspari Simone, Malvolti Daniele, Gaspari Loris, Coriani Marco) |

## **D E L I B E R A**

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per l’anno 2025, come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul “Portale del federalismo fiscale”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI STABILIRE** che dall’anno 2025 la detrazione relativa all’Imposta Municipale Propria, per l’unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;
4. **DI TRASMETTERE** il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

**ATTESA** l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000;

**CON LA SEGUENTE VOTAZIONE**, espressa nelle forme richieste dalla legge:

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Consiglieri presenti e votanti | n. 12   |
| Voti favorevoli                | n. 12   |
| Voti contrari                  | nessuno |
| Astenuti                       | nessuno |

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## **PARERI PREVENTIVI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to ENRICO POLLASTRI**

---

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI**

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to COMM. ELIO IVO SASSI

IL VICE SEGRETARIO  
F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI

---

E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. ENRICO POLLASTRI

---

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **10/01/2025**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni);
- è divenuta esecutiva il 28.12.2024.....:
  - - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li, .....

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT. ENRICO POLLASTRI

.....

# Prospetto aliquote IMU - Comune di VILLA MINOZZO

ID Prospetto 6012 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

|   |   |       |
|---|---|-------|
| Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze   | 0,53%   |       |
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 | SI  |       |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)  | 0%  |       |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)   | 0,92%   |       |
| Terreni agricoli  | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160  |       |
| Aree fabbricabili   | 1,06%   |       |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | 1,06%   |       |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D   | Categoria catastale:<br>- D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)   | 1%    |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | Immobili di categoria A10, C<br>Categoria catastale:<br>- A/10 Uffici e studi privati<br>- C/1 Negozi e botteghe<br>- C/3 Laboratori per arti e mestieri<br>- C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)   | 1%    |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | Abitazione locata o in comodato<br>- Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito<br>Categoria catastale:<br>- A/2 Abitazioni di tipo civile<br>- A/3 Abitazioni di tipo economico<br>- A/4 Abitazioni di tipo popolare<br>- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare<br>- A/6 Abitazioni di tipo rurale<br>- A/7 Abitazioni in villini<br>- A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi<br>- Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)<br>- Destinazione d'uso: Purché l'affittuario/comodatario la utilizzi come abitazione principale. | 0,86% |

## **Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:**

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 20/12/2024 alle 11:57:40**